



COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di **Roma Capitale**
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 01/36-38 -1 -2019 RG. – A.C.d.S.

Ord. n. 305

del 27 luglio 2019

Prot. n. 59658

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che in data 21 giugno 2019, sono pervenute la nota n.53506 con la quale la Ditta “Traslochi Nazionali Neri”, con sede a Civitavecchia in Viale Baccelli n.58, fax: 0766-543196, chiede l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli in viale Guido Baccelli altezza civ. n.174 il giorno 02 luglio 2019 dalle ore 07.30 alle ore 13.30 - in viale Guido Baccelli civ. n.116 il giorno 03 luglio 2019 dalle ore 07.30 alle ore 13.30 - in via Enrico Toti altezza civ. n.1-9, il giorno 20 luglio 2019 e in viale Guido Baccelli civ. n.15-13 il giorno 23 luglio 2019 dalle ore 07.30 alle ore 13.30 per attività di trasloco;
- **RICHIAMATO** i pareri favorevoli espressi da questo Comando di P.L. con note n.57131 e 57892 dei giorni 20 21 giugno 2019;
- **LETTE** le Autorizzazioni n.184 e 185 del giorno 27 giugno 2019 rilasciata dal Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, con cui si autorizza l’Occupazione di Suolo Pubblico sopra citata;
- **CONSIDERATO** che al fine di consentire i lavori di cui sopra, ritiene necessario aderire alla richiesta, mediante l’emissione di un Provvedimento Ordinatorio.
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.Lgs n.267/2000;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.30298 del 01 aprile 2019 relativo al conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia Locale e Viabilità”;

ORDINA:

1. dalle ore 07:30 alle ore 13:30 del giorno 02 luglio 2019:
 - in, VIALE GUIDO BACCELLI, lato monte dal civico n. 174 per mt. 19 lineari in direzione Grosseto.
2. dalle ore 07:30 alle ore 13:30 del giorno 03 luglio 2019:
 - in, VIALE GUIDO BACCELLI, lato monte dal civico n.116 per mt.9 lineari in direzione Roma e mt. 9 lineari in direzione Grosseto.

3. dalle ore **07:30** alle ore **13:30** del giorno **20 luglio 2019**:

- in, **VIA ENRICO TOTI**, lato Roma tratto compreso tra il civico n. 1 e il civico n.9.

4. dalle ore **07:30** alle ore **13:30** del giorno **23 luglio 2019**:

- in, **VIALE GUIDO BACCELLI**, lato mare tratto compreso tra il civico n. 5 e il civico n.13.

l'istituzione temporanea della disciplina di sosta vietata con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi impiegati nei lavori.

DISPONE:

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - Al sig. Neri Francesco, titolare della Ditta "Traslochi Nazionali Neri", con sede a Civitavecchia in Viale Baccelli n.58, fax: 0766-543196, esecutrice dei lavori, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta del giorno e dell'orario di apposizione dei segnali al Comando di P.L. tramite fax: 0766-590411, il quale al termine dei lavori, provvederà alla rimozione della segnaletica temporanea utilizzata;
 - per la verifica di eventuali spettacoli al teatro Traiano in concomitanza con l'attività di trasloco.
 - al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia Locale Primo Dirigente Dott. Ivano BERTI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7
Comandante della Polizia Locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

Originale firmato agli atti